

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 21-7-2011 N° 29161

**Fallimento – reati fallimentari – bancarotta fraudolenta documentale – requisiti – scritture contabili - sussistenza –
impossibilità di ricostruire il movimento degli affari - sufficienza**



29 161 / 11

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Maria Cristina Siotto -Presidente -
Massimo Vecchio -Consigliere -
Marcello Rombolà -Consigliere-
Antonella Patrizia Mazzei -Relatore-
Piera Maria Severina Caprioglio -Consigliere-

Sent. n. sez. 299/2011:

UP 2/03/2011

R.G.N. 26350/2010

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

, nato a
, nato a
, nato a

avverso la sentenza in data 28/04/2010 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 2 marzo 2011, dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha concluso per l'innammissibilità del ricorso;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Francesco Ternullo del foro di Verona, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 28 aprile 2010, in sede di giudizio di rinvio sulla base di decisione di questa Corte di cassazione in data 7 novembre 2007 di annullamento della prima sentenza di appello, pronunciata il 14 marzo 2007, per

c/p

omessa notifica agli imputati e al loro difensore del decreto di fissazione del giudizio, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, in data 7 febbraio 2006, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, i fratelli

, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, erano stati condannati, ciascuno, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, con la sanzione accessoria dell'inabilitazione per anni dieci dall'esercizio di attività commerciali e dell'incapacità, per la stessa durata, di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, con i doppi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha addotto la ricorrenza, nel caso di specie, sia dell'elemento oggettivo sia dell'elemento soggettivo del delitto contestato agli imputati, nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione della s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verona del 27 marzo 2001, per aver tenuto i libri e le scritture contabili della società in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

In particolare, riguardo all'elemento oggettivo del contestato reato di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., premesso che la condotta può consistere sia in un'azione che in un'omissione tale da non consentire la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale attraverso i libri o le altre scritture contabili, la Corte di merito ha evidenziato che, pochi mesi prima della messa in liquidazione e della domanda di fallimento, gli amministratori della società avevano acceso un nuovo conto corrente presso la e, su tale conto, risultavano entrate per il pagamento di fatture del complessivo importo di lire 65 milioni, non annotate nella contabilità della società, così come, negli anni precedenti, non risultavano indicate alcune operazioni che, invece, emergevano dagli estratti dei conti correnti bancari. Le annotazioni obbligatorie erano state, quindi, solo parziali e tali da non consentire la conoscenza della situazione dell'impresa senza il ricorso a fonti informative extracontabili e neppure indicate nelle prescritte scritture, come gli estremi del conto corrente aperto presso la nell'imminenza della messa in liquidazione e del successivo fallimento dell'impresa.

Riguardo, poi, all'elemento psicologico del contestato reato, la Corte territoriale ha osservato che esso era integrato dal dolo generico ovvero dalla consapevole volontà degli imputati di tenere le scritture e, in genere, i libri contabili della società in modo da non rappresentare con trasparenza e

completezza la reale situazione economica dell'Impresa, annotando che la tesi difensiva secondo la quale gli imputati, tutti molto giovani al tempo del fatto, sarebbero stati solo formalmente amministratori della società, in realtà oggetto di gestione monopolistica da parte del loro padre, _____, interdetto dalla possibilità di ricoprire cariche sociali per aver subito una precedente dichiarazione di fallimento, non aveva trovato riscontri probatori e, comunque, non valeva ad esimere gli imputati, nella loro veste di amministratori, dalla responsabilità di assicurare il pieno rispetto delle regole nella conduzione della società.

2. Avverso la predetta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore, avvocato _____ del foro di Verona, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo denunciano violazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., per insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, risultando la condotta accertata meramente omissiva, mentre per l'integrazione del fatto contestato sarebbe necessaria una condotta attiva.

Osservano che i rilievi sollevati dal curatore fallimentare, nella sua relazione, rimanderebbero a comportamenti puramente omissivi: erronea imputazione sul conto "cassa", anziché su diversa colonna del libro giornale, dei movimenti del conto corrente bancario nei primi tre esercizi sociali; istituzione della voce contabile "conto corrente bancario" a fine 1995 e confluenza in essa dei dati dell'estratto conto solo nel bilancio 1997; ripristino dell'indicazione della situazione debitoria nei confronti del fisco nel bilancio 1997 e omissione della detta indicazione fino a quella data; mancata registrazione in contabilità dei movimenti effettuati sul conto corrente aperto presso la _____ da ottobre a dicembre 2000 e di quelli relativi al conto corrente acceso presso la Banca popolare di Verona a partire da novembre 2000 in poi; omessa registrazione di incassi, regolarmente avvenuti, da parte dei clienti della società; mancato aggiornamento del conto "cassa"; omesso accantonamento delle voci contabili per "sanzioni maturande".

I predetti comportamenti, oltre ad essere solo omissivi sotto il profilo tecnico-contabile, non avrebbero comunque reso impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale che, seppure con qualche difficoltà, sarebbe stata comunque effettuata sulla base dei libri contabili, come riconosciuto dallo stesso curatore fallimentare nella sua relazione.

2.2. Con il secondo motivo denunciano mancanza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riguardo all'elemento psicologico del reato contestato: gli imputati, investiti della carica di amministratori, avevano poco più di venti anni all'epoca della costituzione della società, mentre il loro padre, _____, era il vero *dominus* dell'attività e il motore di essa, con la conseguenza che essi potrebbero, al più, rispondere a titolo di *culpa in vigilando*, ciò che non integra il dolo richiesto dalla fattispecie criminosa contestata, considerato altresì l'incarico conferito dagli stessi imputati ad un commercialista, _____, di tenere la contabilità e conservare i libri e le altre scritture contabili.

La circostanza che il padre degli imputati abbia dichiarato al curatore che i figli, amministratori della società, erano a conoscenza dei movimenti finanziari non contabilizzati non sarebbe idonea a fondare la penale responsabilità dei _____ per il delitto loro ascritto, non assumendo le dichiarazioni del padre, interessato ad esimersi da ogni responsabilità, attendibile valore probatorio.

In sintesi, il contestato delitto di bancarotta fraudolenta documentale non sussisterebbe per difetto delle sue componenti oggettive e soggettive, e, comunque, dovrebbe essere derubricato alla meno grave fattispecie di bancarotta semplice documentale di cui all'art. 217, comma 2, legge fall.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo di ricorso in tema di violazione di legge per insussistenza dell'elemento oggettivo del contestato delitto, incompatibile con una condotta meramente omissiva, è infondato.

Va premesso che la fattispecie criminosa di cui all'art 216, comma primo, n. 2 (seconda ipotesi), r.d. 16/03/1942, n. 267 (abbreviato in "legge fall."), tende a tutelare l'interesse che i creditori dell'imprenditore hanno alla conoscenza del patrimonio, destinato a soddisfare le loro ragioni, sanzionando i comportamenti che rendono impossibile o, quanto meno, assai difficile agli organi fallimentari l'accertamento dell'effettiva situazione patrimoniale dell'imprenditore e delle vicende della sua attività. Sotto il profilo oggettivo, quindi, non è necessario che, per effetto del comportamento dell'agente, la ricostruzione della consistenza economico-patrimoniale dell'impresa sia del tutto impossibile, essendo sufficiente che il fatto sia idoneo a rendere assai difficile gli accertamenti degli organi fallimentari con ostacoli superabili solo con l'uso di particolare diligenza (Sez. 5,

n. 21588 del 19/04/2010, dep. 07/06/2010, Suardi Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, dep. 28/06/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, dep. 02/10/2000, Piana G., Rv. 218383).

La condotta materiale idonea a produrre il detto effetto può consistere sia nell'omessa tenuta dei libri sociali, sia nell'irregolare tenuta di essi, avendo la giurisprudenza di questa Corte chiarito che la differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2 (seconda ipotesi), legge fall., cit., e quella semplice prevista dall'art. 217, comma secondo, stessa legge, non è ravvisabile nell'elemento oggettivo, ma solo in quello psicologico (Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, dep. 23/02/2006, Dalceggio, Rv. 233997, citata per esteso dagli stessi ricorrenti sia pure nella trattazione del secondo motivo di impugnazione).

Ne consegue che le omissioni ravvisabili nella gestione della contabilità sociale da parte degli imputati, quali amministratori della come indicate nella relazione del curatore fallimentare e puntualmente richiamate nel primo motivo di ricorso, non sono di per sé idonee ad escludere la fattispecie criminosa contestata e a degradarla al meno grave delitto previsto dall'art. 217, comma secondo, legge fall., secondo l'errata equiparazione sostenuta dai ricorrenti della condotta meramente omissiva dell'imprenditore, in tema di tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, alla bancarotta documentale semplice, e della (sola) irregolare tenuta di essi alla bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.

E ciò senza tacere il fatto che la condotta ascritta agli imputati ed esaminata nella sentenza impugnata non è stata puramente omissiva, risultando i libri e le altre scritture contabili istituiti ma tenuti, a termini di contestazione, in modo da rendere impossibile, sulla base del loro contenuto, la ricostruzione del movimento degli affari, donde l'irrelevanza oltre che l'erroneità giuridica del primo motivo in tema di negata sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto contestato.

Va aggiunto che la sentenza impugnata motiva in modo adeguato e coerente l'idoneità delle irregolarità ed omissioni documentali accertate ad ostacolare la ricostruzione del patrimonio e delle attività della società dichiarata fallita, al punto che il curatore fallimentare ha dovuto fare ricorso a fonti extracontabili (conti correnti bancari e relativi estratti, indagini presso clienti dell'impresa che avevano pagato fatture non contabilizzate) per poter accertare, in modo peraltro incompleto e impreciso proprio per la mancanza di riscontri documentali nelle scritture prescritte, il reale andamento degli affari sociali.

4. Anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla denunciata mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo all'elemento psicologico del reato, è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, dep. 08/06/2010, Laudiero, Rv. 247444; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 13/01/2009, Vianello, Rv. 242550; Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, dep. 31/07/2006, Catalano, Rv. 235006).

La sentenza impugnata dà piena ragione, attraverso l'attenta analisi della condotta degli imputati con particolare attenzione a quella da loro tenuta nell'imminenza della messa in liquidazione della società, il 6 dicembre 2000, precedente di pochi mesi la dichiarazione di fallimento, intervenuta il 27 marzo 2001 su istanza presentata dagli stessi amministratori giusta deliberazione assembleare del 12 gennaio 2001, della loro consapevole volontà di rendere impossibile o, comunque, molto difficile la puntuale ricostruzione del patrimonio e delle attività dell'impresa, per avere acceso un conto corrente presso la

nel mese di ottobre 2000, rimasto aperto fino al successivo mese di dicembre, sul quale confluirono 65 milioni in vecchie lire, corrispondenti ad incassi provenienti da vari clienti della società, senza che il medesimo conto con i suoi movimenti trovasse riscontro alcuno nei documenti contabili dell'impresa, all'evidente scopo di occultare gli ultimi movimenti economici della società, donde la sussistenza del dolo generico postulato dalla fattispecie criminosa prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2 (seconda ipotesi), legge fall., correttamente ritenuta integrata, anche nel suo elemento psicologico, nella sentenza impugnata.

La Corte territoriale, inoltre, con motivazione adeguata e coerente supera le obiezioni difensive miranti ad escludere il dolo postulato dalla ritenuta bancarotta documentale per avere gli imputati, giovani e inesperti amministratori, affidato la gestione economico-contabile della società ad un commercialista e per essere stati solo formalmente investiti della direzione e rappresentanza sociale in realtà esercitate in modo esclusivo dal loro padre.

Sul primo aspetto, in accordo con la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito ha osservato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall'obbligo di vigilare e controllare l'attività svolta dal delegato (Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, De Franceschi, Rv. 231707), valorizzando, in punto di fatto, che gli imputati non avevano rappresentato di aver trasmesso tutti i dati da annotare al commercialista, né attribuito allo stesso negligenza o imperizia nello svolgimento del suo incarico; mentre, con riguardo al secondo aspetto, il giudice di merito ha affermato che il ruolo del padre degli attuali ricorrenti avrebbe potuto determinare una sua concorrente responsabilità come amministratore di fatto, ma non escludere quella degli imputati come amministratori di diritto, non sussistendo concreti elementi per sostenere che _____ avesse esautorato i figli, impedendo loro di amministrare la società e, in particolare, di controllare e gestire la contabilità, come dimostrato, tra l'altro, dalla partecipazione degli stessi imputati alle assemblee sociali del 6 dicembre 2000 in cui fu deliberata la messa in liquidazione della società, e del 12 gennaio 2001 (assente, in quest'ultima occasione, solo _____, infermo ma non incapace, con delega rilasciata al fratello, _____) in cui fu deliberata la presentazione di istanza di fallimento della medesima impresa.

5. L'infondatezza di entrambi i motivi di ricorso ne impone il rigetto con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma, il 2 marzo 2011.

Il consigliere estensore
Antonella Patrizia Mazzei

Antonella Patrizia Mazzei

Il presidente

Maria Cristina Siotto

**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

21 LUG. 2011

IL CANCELLIERE